



Comune di Sermoneta

Provincia di Latina

**Regolamento Canone Occupazione
Spazi ed Aree Pubbliche**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n 6 del 29.03.2019**

INDICE

PREMESSA

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

- Art. 1** Oggetto del regolamento
- Art. 2** Concessioni /Autorizzazioni
- Art. 3** Tipologie di occupazioni
- Art. 4** Occupazioni abusive
- Art. 5** Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e autorizzazione
- Art. 6** Attivazione del procedimento amministrativo
- Art. 7** Termine per la definizione del procedimento amministrativo
- Art. 8** Istruttoria
- Art. 9** Conclusione del procedimento
- Art.10** Rilascio della concessione/autorizzazione
- Art.11** Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione
- Art. 12** Principali obblighi del concessionario
- Art. 13** Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.
- Art. 14** Decadenza dalla concessione/autorizzazione
- Art. 15** Subentro nella concessione/autorizzazione
- Art.16** Rinnovo della concessione/autorizzazione
- Art. 17** Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni
- Art. 18** Occupazioni d'urgenza

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

- Art. 19** Oggetto del canone
- Art. 20** Occupazione esonerate dal Canone
- Art. 21** Soggetti tenuti al pagamento del canone
- Art. 22** Durata delle occupazioni
- Art. 23** Suddivisione del territorio comunale
- Art. 24** Determinazione della misura di tariffa base
- Art. 25** Coefficienti moltiplicatori per specifiche modalità di occupazione ed attività
- Art. 26** Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie
- Art. 27** Determinazione del canone
- Art. 28** Determinazione del canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi
- Art 29** Modalità e termini per il pagamento del canone
- Art.30** Accertamento delle violazioni

PARTE III
NORME FINALI

Art.31 Sanzioni

Art.32 Riscossione coattiva

Art.33 Rimborsi

Art.34 Norme abrogate

Art.35 Entrata in vigore del regolamento

Art.36 Casi non previsti dal presente regolamento

Art.37 Rinvio dinamico

PARTE I

PREVISIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO, E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di attuazione della delega prevista dall'art. 3, comma 149, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce le modalità di applicazione del canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il presente regolamento disciplina:

- A) Il procedimento amministrativo di rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni/autorizzazioni relative a:
 - occupazioni realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate ai mercati anche attrezzati;
 - occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
 - occupazioni con passi carrabili e manufatti simili;
 - occupazioni con impianti pubblicitari e di distribuzione carburanti;
 - occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti ed impianti di ogni genere.
- B) le misure base di tariffa per tipologie di occupazione determinate in rapporto alla loro natura e al beneficio economico che esse producono;
- D) criteri di determinazione del canone;
- C) agevolazioni speciali;
- E) modalità e termini per il pagamento del canone;
- F) accertamento e sanzioni;
- G) disciplina transitoria.

Art. 2

Concessioni /Autorizzazioni

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento:

- a) con il termine "concessione e/o autorizzazione", si intende l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione di suolo, spazi ed aree pubbliche come definiti alla lett. c), a prescindere che sia dovuto o meno un canone;
- b) con il termine "occupazione" od "occupare", si intende l'utilizzo esclusivo, anche di fatto, del suolo, spazio od area pubblica come definiti alla lett.c), da parte di soggetti interessati per attività soggette alla autorizzazione del Comune;
- c) con i termini "suolo pubblico", "area pubblica" o "spazio pubblico", comprensivi di area e relativi spazi soprastanti e sottostanti, si intendono tutti i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, le aree, i suoli e gli spazi di proprietà privata sui quali risulti costituita una servitù di uso pubblico di cui sia titolare il Comune di Sermoneta;

d) con il termine “canone” si intende il corrispettivo in denaro dovuto al Comune dal soggetto che occupa, in base a formale concessione ovvero di fatto, suolo, aree e spazi pubblici, come definiti alla lett. c, per la sottrazione degli stessi all’uso pubblico della comunità;

e) con il termine “concessionario” si intende la persona fisica o giuridica titolare dell’autorizzazione all’occupazione;

Art. 3 Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni si possono distinguere principalmente in tipologia di durata della concessione nonché in relazione alle diverse finalità dell’occupazione, come precisato negli articoli seguenti.
2. Sono definite “permanenti” le occupazioni autorizzate con concessioni aventi durata uguale o superiore all’anno e l’eventuale rinnovo comporta la richiesta per il rilascio di una nuova concessione. Le concessioni di occupazione permanenti, possono comportare o meno l’esistenza di manufatti o impianti e possono riguardare occupazioni discontinue, ovvero per alcuni giorni settimanali.
3. Sono definite “temporanee” le occupazioni rilasciate con atto di concessione avente durata inferiore all’anno, anche se ricorrenti.
4. Ai fini dell’applicazione del canone sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all’esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l’uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana; sono invece considerate temporanee le occupazioni delle aree, di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore

Art. 4 Occupazioni abusive

1. Sono occupazioni abusive sia quelle effettuate in mancanza di atto di concessione regolarmente ritirato presso l’ufficio competente, sia le occupazioni la cui autorizzazione è revocata, scaduta e/o decaduta.
2. Sono, altresì, considerate abusive le occupazioni che di fatto sono effettuate in contrasto o difformità sostanziale con le modalità e le prescrizioni contenute nell’atto di concessione.
3. Per le occupazioni permanenti il mancato pagamento del canone annuale dopo 120 giorni (centoventi) dalla scadenza rende abusiva l’occupazione ai fini della applicazione della sanzione, determinando la decadenza della concessione rilasciata e ne impedisce la nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.
4. Nel caso di canone rateizzato, il mancato pagamento anche di una sola delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, rende abusiva l’occupazione ai fini della applicazione della sanzione determinando la decadenza della concessione e ne impedisce ogni nuova concessione fino alla completa solvenza del debito pregresso.

Art. 5 Procedimento per il rilascio degli atti di concessione e di autorizzazione

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l’occupazione, è subordinato all’attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.
2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato

con le disposizioni previste dal D.lgs n.285/1992 e successive modifiche e integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

3. Non sono comunque subordinate al previo rilascio del relativo provvedimento amministrativo le occupazioni effettuate con veicoli nelle apposite aree di parcheggio, nonché quelle realizzate da produttori agricoli nelle aree di mercato anche attrezzate. Per tali occupazioni il documento di quietanza per il versamento del canone assolve contestualmente tale obbligo.

Art. 6

Attivazione del procedimento amministrativo

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione/autorizzazione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'amministrazione, la quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

La domanda, redatta in marca da bollo di € 16,00, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- A) i dati anagrafici del richiedente con l'indicazione del codice fiscale;
 - B) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
 - C) l'entità (espressa in metri quadrati o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - D) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
 - E) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto, nonché, a richiesta insindacabile, l'elaborato tecnico;
 - F) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni o garanzie fideiussorie che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
 3. Qualora per l'occupazione della medesima area o spazio siano state presentate più domande di concessione, la data di presentazione della domanda costituisce titolo di priorità.

Art. 7

Termine per la definizione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione/autorizzazione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo **deve precedere** l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di giorni 60 per le occupazioni permanenti e di giorni 15 per le temporanee dalla data di presentazione della domanda al responsabile del procedimento amministrativo.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del

procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

Art. 8 **Istruttoria**

1. Il responsabile del procedimento, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 6, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della documentazione, apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 10 giorni dalla ricezione della raccomandata o della PEC. Detto termine perentorio deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata O PEC.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione (Area Tecnica-Manutentiva-Ambientale, Ufficio Commercio e Comando Polizia Locale) ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici. I pareri devono attenersi strettamente alle materie di competenza dell'ufficio emittente a pena di inammissibilità degli stessi da parte del responsabile dell'Area Finanziaria il quale può chiedere integrazioni e specificazioni ai pareri resi. I pareri dichiarati inammissibili e non rettificati equivalgono a pareri favorevolmente espressi.
6. Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile nel termine di 15 giorni per le occupazioni permanenti e di 5 giorni per le occupazioni temporanee dalla data di ricezione della relativa richiesta;

Art. 9 **Conclusione del procedimento**

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile Area Finanziaria per l'emissione del relativo provvedimento di concessione/autorizzazione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile, nella previsione di esito favorevole della domanda, deve acquisire dall'ufficio competente la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al dirigente per l'emissione del relativo provvedimento. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 10 **Rilascio della concessione/autorizzazione**

1. Il Responsabile dell'Area Finanziaria procede all'emissione del provvedimento di concessione/autorizzazione, indicando le eventuali prescrizioni, ovvero provvede ad emettere il provvedimento di diniego. Il provvedimento è rilasciato previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
 - marca da bollo da € 16,00
 - rimborsi spese (ove previsto)

Autorizzazione Richiesta	Rimborso spese Stampati	Diritti di sopralluogo (ove necessario)	Totale
Occupazione Permanente	2.58	5.17	2.58 (con dir. Sopr. 7.75)
Passi Carrabili Costo Cartello Segnaletico (Passo Carrabile)	2.58 A carico dell'utente	5.17	2.58 (con dir. Sopr. 7.75)
Occupazione Temporanea	2.58	2.58	2.58 (con dir. Sopr. 5.16)

•deposito cauzionale: (stabilito dall' Area Tecnica, Manutentiva e Ambientale, ove necessario, per particolari tipologie di occupazione. Le somme versate a titolo di cauzione, verranno restituite senza interessi entro il termine di 30 giorni previa verifica da parte dell' Area Tecnica, Manutentiva e Ambientale di danni e della regolare esecuzione dell'occupazione).

2. L'atto di concessione acquista efficacia dalla data dell'effettivo ritiro del titolo con contestuale pagamento del canone di concessione. E' ammessa la possibilità di versamento rateale del canone, nel qual caso alla richiesta della concessione dovrà essere allegato il versamento della prima rata.
3. L'atto di concessione legittima il titolare della stessa unicamente all'occupazione del bene per l'uso in essa previsto, a decorrere dalla data in cui si verificano le condizioni previste al comma 2.
4. Il rilascio o il rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultano insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti Cosap, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora estinte.
5. Per le occupazioni permanenti inerenti il commercio su area pubblica nelle aree di mercato attrezzate non si può procedere al subentro in assenza, anche solo parziale, dei pagamenti del canone relativi alle annualità precedenti a quella oggetto della richiesta e, comunque, fino alla regolarizzazione avvenuta dei debiti accertati a carico del cedente;
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione (spese di sopralluogo e oneri di manutenzione ecc.) sono ad esclusivo e totale carico del richiedente.
7. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere ed impianti che comportano il ripristino dei luoghi alla scadenza della durata della concessione, ovvero nei casi in cui dall'occupazione del bene possano derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, può essere prescritta a carico dell'interessato una congrua cauzione da prestarsi nelle forme di legge a garanzia dell'osservanza delle prescrizioni della concessione e di eventuali danni.
8. Nei casi di rateizzazione di importo superiore a € 10.000, si prescrive la fideiussione da presentare prima del ritiro della concessione, a garanzia del pagamento dilazionato e con scadenza di almeno 6 mesi oltre la scadenza del piano di rateizzazione.

Art. 11

Contenuto del provvedimento di concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - la misura esatta (espressa in metri quadrati o in metri lineari) dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;

Art. 12

Principali obblighi del concessionario

1. È fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione/autorizzazione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso

particolare.

2. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'amministrazione. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
5. I concessionari devono mantenere costantemente l'area pulita .
6. Se non esplicitamente autorizzato nella concessione autorizzazione è vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi punte o pali, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno.

Art. 13

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione.

Rinuncia.

1. L'Ufficio comunale competente al rilascio, qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nell'atto di concessione, può, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, revocare o modificare il provvedimento di concessione;
2. Il Sindaco, con provvedimento motivato e notificato al concessionario, può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti dell'atto concessorio. Il provvedimento di sospensione può contenere anche le necessarie prescrizioni per la sua ottemperanza.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale o lo svincolo della polizza fideiussoria. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il concessionario ha diritto al rimborso del canone eventualmente corrisposto e limitato al solo periodo di mancata occupazione.

Per la restituzione del deposito cauzionale o lo svincolo della garanzia fideiussoria, restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 8.

Art. 14

Decadenza dalla concessione/autorizzazione

1. Il concessionario decade ex lege dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche uno solo dei seguenti presupposti:
 - a. violazioni di norme regolamentari in materia;

- b. violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione/autorizzazione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
 - c. mancato o parziale versamento del canone alla scadenza prevista dal presente regolamento.
 - d. l'inottemperanza al provvedimento di modifica o di sospensione dell'atto di concessione
2. Le violazioni e inadempienze elencate nelle precedenti lettere a,b,c,d sono accertate dai soggetti legittimati ai sensi di legge e di regolamento (Area Tecnica, Manutentiva e Ambientale, Polizia Locale, ufficio Commercio e Ufficio Tributi) e contestate al concessionario. Delle suddette contestazioni viene data tempestiva comunicazione all'Ufficio Tributi.
 3. L'Ufficio Tributi, verificate ed accertate le violazioni di quanto prescritto al punto 1, adotta il provvedimento di decadenza notificando lo stesso al concessionario.
 4. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dall'obbligo di pagamento di quello ancora dovuto e comunque fino alla completa rimozione e ripristino.

Art. 15

Subentro nella concessione/autorizzazione

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Tuttavia nel caso di trasferimento a terzi a seguito di atto di vendita o per atti di successione l'Ufficio comunale può concedere la voltura della titolarità della concessione\autorizzazione dal concessionario al soggetto acquirente o agli eredi, ove non sussistano motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività o impedimenti legislativi. Il subentrante è obbligato ad attivare, entro il termine di 90 gg. per cessione di azienda e di 180 gg. per successione ad eredi, il procedimento per il rilascio della nuova concessione autorizzazione proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività rilevata.

Art. 16

Rinnovo della concessione/autorizzazione

1. Il titolare della concessione/autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone i motivi.
2. Il rilascio o rinnovo della concessione può avvenire solo se non risultino insolvenze nei confronti del Comune da parte del soggetto interessato per pagamenti Cosap, anche su altre aree, ovvero di precedenti rateizzazioni non ancora estinte.
3. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'amministrazione, con le stesse modalità previste dall'art. 7 del regolamento almeno 30 gg. prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti, e di 5 giorni, se trattasi di occupazioni temporanee.
4. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione/autorizzazione che si intende rinnovare.
5. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso *iter* previsto in via generale dagli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.

Art. 17

Anagrafe delle concessioni/autorizzazioni

1. Gli uffici competenti provvedono a registrare i provvedimenti di concessione/autorizzazione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Gli stessi uffici provvedono, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.

Art. 18

Occupazioni d'urgenza

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione, sempreché ne sia data immediata comunicazione, specificando i motivi dell'urgenza all'Amministrazione e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista per le occupazioni abusive.

PARTE II

DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE

Art. 19

Oggetto del canone

1. Sono soggette al canone di concessione/autorizzazione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nei corsi, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione, in sostituzione della tassa di cui al capo II del D.Lgs. 15.12.1993 n. 507. Sono comunali, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, i tratti di strade statali e provinciali attraversanti i centri abitati.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione/autorizzazione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

Art. 20

Occupazione esonerate dal Canone

Sono esonerate dal pagamento del canone, fermo restando l'obbligo della concessione (con esclusione di quanto indicato nella lettera i), le occupazioni di seguito espressamente elencate:

- a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato e connesse esclusivamente all'esercizio del

- culto medesimo, nonché le occupazioni realizzate dagli Enti pubblici, di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 22.12.1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b. le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto e relative pensiline, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità e gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, le aste delle bandiere;
 - c. le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d. le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e. le occupazioni permanenti con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g. gli accessi carrabili usati esclusivamente da veicolo trasportante soggetti portatori di handicap deambulatorio, finché in possesso del relativo contrassegno;
 - h. i passi carrai autorizzati, ubicati fuori dai centri abitati.
 - i. le occupazioni relative alle manifestazioni e iniziative organizzate dal Comune, anche avvalendosi di Associazioni e/o privati, riguardanti iniziative (che non abbiano scopo di lucro) di valorizzazione del centro storico e di tutto il territorio, deliberate dalla Giunta Comunale. Nell'atto deliberativo sarà evidenziato che dette occupazioni non necessitano di relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico. Non sono ricomprese nell'esenzione le occupazioni che abbiano, all'interno delle manifestazioni, carattere commerciale o finalità di lucro;
 - j. le occupazioni non superiori a 10 mq. effettuate dai partiti politici, Associazioni Politiche e Organizzazioni Sindacali;
 - k. le occupazioni realizzate da Organizzazioni non lucrative di utilità Sociale - ONLUS, di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 460 del 4.12.97, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, nonché quelle effettuate da Associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nell'apposito albo, esclusivamente per le attività statutarie. In ogni caso, non rientrano tra le attività statutarie le attività di vendita e somministrazione, anche se organizzate dagli stessi soggetti di cui alla presente lettera, per le quali viene applicata la tariffa stabilita nel regolamento per le superfici occupate da tali attività;
 - l. le occupazioni effettuate con arredo urbano di proprietà comunale. Bacheche, grate, balconi, bow windows, botole, luminarie.
 - m. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni;
 - n. le occupazioni permanenti e temporanee con tende o simili, o retrattili e per le nuove autorizzazioni, di attività commerciali e artigianali, a meno che impediscano il passaggio di altezza libera di 2.20 metri.
 - o. le occupazioni occasionali e temporanee con fiori e piante ornamentali effettuate in occasione di festività, ricorrenze o celebrazioni, purché non collocati a delimitazione di spazi di servizio;
 - p. le occupazioni permanenti con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi che già corrispondano cosap speciale basato su numero utenti.
 - q. le occupazioni permanenti di aree pubbliche, nel sottosuolo o aeree, effettuate da terzi

- concessionari su aree destinate dal Comune a parcheggio;
- r. le occupazioni per le quali l'ammontare totale del canone dovuto è inferiore o pari ad euro 5,00, a meno che non trattasi di occupazioni abusive;
 - s. le occupazioni con cassonetti per raccolta indumenti usati, purché muniti delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legge;
 - t. le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché le vetture a trazione animale durante la sosta o nei posteggi ad esse assegnati;
 - u. occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Locale;
 - v. le occupazioni su suolo pubblico derivanti da installazione di mezzi pubblicitari in quanto il canone è assorbito dal versamento dell'imposta pubblicità.

Art. 21

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone, di cui al presente regolamento, il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione e, in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale si rende dovuto il canone di concessione/autorizzazione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.
3. Le occupazioni di fatto od abusive sono soggette al pagamento di una indennità pari all'ammontare del canone, maggiorato del 50%, previsto dal presente regolamento per le occupazioni permanenti se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, ovvero previsto per le occupazioni temporanee se dette occupazioni sono state realizzate senza impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee si presumono realizzate a far data dal trentesimo giorno antecedente alla data del verbale di accertamento.

Art. 22

Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore all'anno e, comunque, non è superiore a 29 anni. Le frazioni superiori all'anno sono considerate occupazioni temporanee limitatamente al periodo di reale occupazione.
3. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.
4. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale, sono considerate come già descritto nel comma 3 dell'art. 21 del presente regolamento.

Art. 23
Suddivisione del territorio comunale

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione/autorizzazione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine il territorio comunale è suddiviso in 2 categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche:

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
I CATEGORIA

CORSO GARIBALDI – VIA ALDO MANUZIO – VIA DELLA CARBONARA – PIAZZA DEL POPOLO –
PIAZZA DEL COMUNE – VIA SANTA MARIA – VIA DELLA FORTEZZA – VIA LE PASTINE (BORG.
CARRARA – DA PONTE FERROVIA FF.SS. SINO ALLO STABILIMENTO “NUOVA MISTRAL S.P.A.”.

ELENCO DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
APPARTENENTI ALLA
II CATEGORIA

RIMANENTE TERRITORIO

2. Ai fini della graduazione di cui al precedente comma 1 il rapporto tra le sopraindicate categorie di importanza è fissato come segue:

I CATEGORIA = 1;

II CATEGORIA = 0,90;

Art. 24
Determinazione della misura di tariffa base

1. La misura della tariffa base, determinata in base al valore economico (v.e.) delle aree e dello spazio pubblico nonché in base al sacrificio imposto alla collettività (s.c.), è fissata, per ciascuna categoria di importanza di cui al precedente art. 20, come segue:

A) Occupazione permanente del suolo per anno

I categoria v.e. € 8.79 + s.c. € 8.79 = € 17.58 al mq

II categoria v.e. € 7.90 + s.c. € 7.90 = € 15.80 al mq

B) Occupazione temporanea del suolo per giorno

I categoria v.e. € 0.78 + s.c. € 0.78 = € 1.56 al mq II

categoria v.e. € 0.70 + s.c. € 0.70 = € 1.40 al mq

C) Occupazione temporanea del suolo di aree e spazi pubblici per ogni ora (fascia oraria) di occupazione

I categoria v.e. € 0.039 + s.c. € 0.039 = € 0.078 al mq

II categoria v.e. € 0.035 + s.c. € 0.035 = € 0.07 al mq

D) Occupazione permanente del sottosuolo o soprassuolo per anno

I categoria v.e. € 2.94 + s.c. € 2.94 = € 5.88 al mq

II categoria v.e. € 2.65 + s.c. € 2.65 = € 5.3 al mq

E) Occupazione temporanea del sottosuolo e soprassuolo per giorno

I categoria v.e. € 0.70 + s.c. € 0.70 = € 1.40 al mq

II categoria v.e. € 0.63 + s.c. € 0.63 = € 1.26 al mq

2. Tutte le misurazioni sono effettuate a mq (metroquadrato) ad eccezione delle tende e dei passi carrabili e delle occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture ecc. per le quali fattispecie la misurazione viene intesa a ml (metro lineare).

Art. 25**Coefficienti moltiplicatori per specifiche modalità di occupazione ed attività**

1. Alla misura della tariffa base indicata nel precedente art. 24 sono applicati i seguenti coefficienti moltiplicatori in relazione alle sottoindicate modalità di occupazione e specifiche attività.

Cat.	Tipologia di occupazione	Coefficiente moltiplicatore della tariffa base
a	passi carrabili	0,05
b	passi carrabili a raso con cartello segnaletico	0,10
c	aree di mercato settimanale	1,01
d	distributori di carburanti	1,20
e	impianti pubblicitari	1,20
f	attività dello spettacolo viaggiante e girovaghi	0,20
g	commercio in forma itinerante	0,33
h	impalcature, ponteggi e cantieri per l'att. edilizia	0,15
i	chioschi, gazebi e simili per la vendita di gelati e bevande	0,20
l	edicole e gazebi e simili per la vendita dei giornali	0,20
m	casotto per la vendita di piante e fiori	1,30
n	banchi o scaffalature attrezzate per la vendita di souvenir e oggettistica	1,30
o	occupazione effettuata con sedie e tavoli, da bar, rosticcerie e ristoranti	1,00
p	occupazione temporanea effettuata con sedie e tavoli, da bar, rosticcerie e ristoranti	0,05
q	occupazione effettuata con gazebi e simili da esercizi pubblici rosticcerie e ristoranti	0,05
r	occupazione effettuata per pubblicizzare autoveicoli o prodotti specifici delle società costruttrici	1,50
s	occupazione effettuata da compagnie teatrali, case cinematografiche e simili per la realizzazione di films, pubblicità e documentari	1,80
t	occupazione del suolo e soprassuolo pubblico con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto	0,50
u	parcheggi per residenti	0,50
v	parcheggi pubblici	1,00
z	tende od altre strutture atte a svolgere attività di intrattenimento	0,50
y	occupazioni effettuate con gazebi, tavoli, sedie e altro per feste private	1,50
j	altre tipologie di occupazione non espressamente ricomprese dalla lettera a alla lettera y	0,50

Art. 26

Particolari tipologie e criteri di determinazione della relativa superficie.

1. Ai fini della determinazione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo e soprassuolo con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, comprese le tende degli esercizi commerciali, nonché le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici si tiene conto dei metri lineari occupati. Per le occupazioni di spazi pubblici con cartelloni e mezzi pubblicitari ai fini della determinazione del canone si tiene conto delle dimensioni dei cartelloni o del mezzo pubblicitario con esclusione dei sostegni al suolo.
 2. Per le occupazioni permanenti delle aree vincolate a parcheggio dei residenti ai fini della determinazione del canone si tiene conto della superficie del posto auto assegnato. Per le aree vincolate al servizio pubblico di parcheggio, concesse in gestione a terzi, la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella complessivamente destinata a detto servizio.
 3. Per le occupazioni permanenti nelle aree di mercato attrezzate la superficie da assumere ai fini della determinazione del canone è quella relativa al singolo posto stand assegnato con autonomo atto di concessione. Al fine di favorire la redazione degli atti autorizzativi ed il calcolo del canone per l'occupazione del suolo pubblico, l'Ufficio Commercio, entro il 30 Gennaio di ogni anno, sarà tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi l'elenco degli utenti titolari del posto di concessione evidenziando eventuali subentri e/o cessazioni. Il suddetto elenco dovrà contenere:
 - le generalità degli assegnatari,
 - il codice fiscale,
 - il comune di residenza e domicilio,
 - il numero di posteggio assegnato,
 - la superficie occupata,
 - il titolo (licenza/autorizzazione) con il quale gli assegnatari sono abilitati allo svolgimento dell'attività.Tale norma è dettata al fine di ridurre l'evasione.
 4. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburanti la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività e non si tiene conto delle occupazioni delle singole colonnine montanti, dei relativi serbatoi sotterranei nonché delle occupazioni con altre attrezzature ed impianti di servizi.
 5. Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone. L'amministrazione, tuttavia, su espressa richiesta degli interessati può concedere un'area di rispetto non superiore alla misura «convenzionale» di ml (metri lineari) 9.

L'apertura del passo carrabile è quella effettiva risultante dal relativo atto di concessione. Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente.
- Non sono soggetti a canone i semplici accessi attraverso il suolo pubblico non realizzati con alcun manufatto ed i passi carrabili per i quali è stata effettuata l'affrancazione ai sensi del comma 11 dell'art. 44 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
6. Nelle aree vincolate a parcheggio a pagamento, gestite direttamente dal Comune, la superficie computabile al fine del canone è fissata convenzionalmente in mq 15 per ogni singolo posto auto.
 7. Per le occupazioni nei mercati settimanali, la superficie computabile ai fini della determinazione del canone e

quella risultante dall'atto di concessione rilasciato al singolo operatore commerciale.

8. Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, e i parchi permanenti, cioè le giostre, i luna park, i circhi.

Gli esercenti spettacoli viaggianti rivolgono istanza di concessione dell'area almeno 60 giorni prima del periodo nel quale essi richiedono di esercitare l'attività, indicando nella domanda le generalità, la residenza e l'eventuale altro recapito, la denominazione e le misure di ingombro delle attrazioni. I richiedenti devono essere muniti della licenza di P.S. di cui all' art. 69 del T.U.L.P.S. per le attrazioni che intendono gestire. La relativa autorizzazione di agibilità dovrà indicare il tipo di attrazione, il titolare esercente, il numero degli addetti, dei carriaggi il periodo di montaggio e smontaggio dell'impianto e quello obbligatorio di esercizio, gli orari di funzionamento, oltre alle prescrizioni sulla collocazione e l'esercizio dell'attrazione. Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie da assumere ai fini del calcolo del canone è quella risultante dalla concessione, con esclusione degli spazi occupati dai veicoli destinati al ricovero mezzi, persone ed animali. Si precisa, inoltre, che per le installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

9. Per le occupazioni nell'esercizio di attività di commercio in forma itinerante la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di concessione.
10. Per le occupazioni con impalcature, ponteggi e simili finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di dette strutture. Per le occupazioni per uso cantiere, la superficie da assumere ai fini del canone è quella indicata nell'atto di concessione.

Art. 27

Determinazione del canone

1. Il canone è determinato moltiplicando la misura della tariffa indicata per ciascuna tipologia di occupazione nel precedente articolo 24 per il coefficiente se previsto dal precedente art. 25 e per i mq o lineari di occupazione.
2. Dal canone determinato secondo le disposizioni di cui al precedente comma 1 va detratto l'onere corrisposto ai sensi dell'art.26 del codice della strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n.285 e l'importo del canone di installazione dei mezzi pubblicitari se istituito in sostituzione dell'imposta sulla pubblicità.

Art 28

Determinazione del canone per le aziende di erogazione di pubblici servizi

1. Fino al 2001 per le occupazioni permanenti effettuate da aziende erogatrici di servizi pubblici con cavi e condutture sovrastanti o sottostanti il territorio comunale nonché con impianti ed altri manufatti strumentali al citato servizio, il canone è determinato forfettariamente in € 0.77 per utente e comunque in misura non inferiore a € 516.46.
2. Successivamente all'anno 2001 per le occupazioni di cui al precedente comma 1 il canone è determinato in base alla misura tariffaria più bassa tra quelle indicate alla lettera d del precedente art. 21, ridotta del 50%

Art.29

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per il versamento del canone, il pagamento dello stesso va effettuato, mediante bollettino di conto corrente postale intestato a Comune di Sermoneta versamento COSAP con indicazione nella causale del numero di concessione e della annualità o del periodo a cui si riferisce il versamento.
2. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone relativo alla prima annualità, è effettuato al momento del rilascio della concessione e ne costituisce condizione di efficacia. Per le annualità successive il canone deve essere versato anticipatamente entro il 30 Aprile di ciascun anno.
3. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone va effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, al momento del rilascio dell'atto di autorizzazione o alla data stabilita nello stesso provvedimento.
4. Per importi superiori a € 258.23 il pagamento del canone dovuto per le occupazioni permanenti , può essere effettuato, con le stesse modalità di cui al comma 1, in 4 rate di eguale importo, aventi scadenza il giorno 30 nei mesi di Aprile-Giugno-Settembre-Novembre.
5. In caso di parziale, omesso o tardivo versamento il Funzionario Responsabile procede alla notifica di un atto di sollecito con invito ad adempiere al pagamento di quanto dovuto in rata unica entro 10 giorni dalla data di notifica.
6. I versamenti del canone devono essere effettuati con l'arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso, se superiore a detto importo.
7. Non si fa luogo al pagamento del canone se di importo inferiore a euro 3,00

Art. 30

Accertamento delle violazioni

1. L'Ufficio Tributi sulla base di tutti gli elementi in suo possesso ed anche tramite l'ausilio del Comando Polizia Locale, dell'Ufficio Commercio e dell'Area Tecnica Manutentiva, accerta le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in particolare:
 - a. le occupazioni abusive in quanto effettuate senza il preventivo rilascio dell'atto di concessione od in difformità di esso, ovvero continuate oltre la scadenza del termine indicato in concessione, salvo le ipotesi di proroga o rinnovo, nonché protratte dopo la revoca o la decadenza della concessione;
 - b. le violazioni o le difformità alle prescrizioni dell'atto di concessione circa la realizzazione dell'occupazione e l'utilizzazione dell'area e dello spazio concesso;
 - c. l'omesso o insufficiente versamento del canone;
 - d. le violazioni ad ogni altro obbligo posto a carico del concessionario dall'atto di concessione, dal presente regolamento e dalle disposizioni di legge o regolamenti in materia.
2. Le violazioni di cui alle lett. a) b) d) del precedente comma 1 sono contestate al trasgressore mediante apposito processo verbale, da redigersi in duplice originale, di cui uno consegnato con effetto di notifica all'interessato che può far annotare le proprie osservazioni.
3. Il processo verbale quando accerta occupazioni abusive è titolo per la riscossione anche coattiva dell'indennità il cui importo, determinato dall'Ufficio Tributi secondo le disposizioni del presente regolamento, sarà comunicato all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente anche il termine di versamento che deve essere eseguito con le modalità indicate nel precedente art. 26.

4. Il competente ufficio comunale se accerta l'omesso o insufficiente pagamento del canone o di una rata di esso notifica al concessionario apposito avviso contenente l'indicazione delle somme da versare e dei relativi interessi di mora al tasso del 5% annuo nonché l'espreso invito a versare le somme richieste entro il termine di giorni dieci con le modalità indicate nel comma 1 del precedente art.29. Dell'avvenuto pagamento il concessionario è obbligato a dare notizia al competente Ufficio Tributi mediante esibizione della copia del bollettino di versamento;
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art.31 Sanzioni

1. Per le occupazioni abusive, fermo restante le sanzioni amministrative previste dall'art.20, comma 4 e 5, del decreto legislativo 30.04.1992, n.285, si applica anche una sanzione amministrativa per un importo pari al doppio dell'indennità dovuta ai sensi del comma 3 del precedente articolo 21.
2. La sanzione amministrativa è irrogata e comunicata dal competente ufficio comunale con il medesimo atto indicato nel comma 3 del precedente art.27 con cui è determinato il canone.
3. Alla sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'art.8 della legge 24.11.1981, n.689 compatibili.

Art.32 Riscossione coattiva

1. Le somme indicate negli avvisi di cui ai commi 3 e 4 del precedente art. 27 non versate nel termine ivi previsti sono riscosse secondo le disposizioni di cui all'art.3 commi 24 e 25 della legge 248/2005 ovvero a mezzo ingiunzione fiscale disciplinata dal regio decreto 14/04/1910, n.639.

Art. 33 Rimborsi

1. Per le somme pagate e non dovute l'interessato può chiedere il rimborso al competente Ufficio entro il termine di cinque anni dal pagamento o da quando è sorto il diritto al rimborso.
2. In ipotesi di revoca o rinuncia all'atto di concessione è dovuto il rimborso all'interessato, senza necessità dell'istanza di cui al comma 1, della parte del canone corrispondente al periodo di mancata occupazione.
3. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al tasso legale.

Art. 34
Norme abrogate

Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate.

Art. 35
Entrata in vigore del regolamento.

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 01.01.2017.

Art. 36
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Art. 37
Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.